



Regolamento per i corsi interaziendali (CI)

Assistente di farmacia AFC

Dell'11 dicembre 2023

Osservazioni preliminari

Fa fede la versione in tedesco.



Osservazioni preliminari.....	1
1. Generale	3
2. Obiettivi.....	3
3. Amministrazione.....	3
4. Organizzazioni coinvolte.....	3
5. Commissione di vigilanza	4
6. Commissioni dei corsi CI (commissioni cantonali delle associazioni dei farmacisti)	5
7. Centri CI.....	6
8. Inviti.....	6
9. Finanziamento dei corsi	6
10. Durata, tempi e contenuti.....	6
11. Ripetizione dell'anno di apprendistato	7
12. Varie.....	7
13. Entrata in vigore	8



1. Generale

L'Organizzazione del mondo del lavoro (OmL) degli assistenti di farmacia AFC della Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse (pharmaSuisse) decreta in base a

- la legge federale sulla formazione professionale (LFP_r) del 13 dicembre 2002 (stato 1° aprile 2022),
- l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 (stato 1° aprile 2022),
- l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per assistenti di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) (BiVo FaApo) del 9 luglio 2021 (stato 1° gennaio 2022),
- il piano di formazione per gli/le assistenti di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) (BiPlan FaApo) del 9 luglio 2021 e

il presente regolamento organizzativo per i corsi interaziendali.

2. Obiettivi

I corsi interaziendali servono all'insegnamento e all'acquisizione di competenze di base e completano la formazione nella pratica professionale e l'istruzione scolastica quando la professione in questione lo richiede. Comprendono l'introduzione, l'applicazione e la pratica idealizzate come complemento alla formazione in azienda. La partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutti gli / le apprendisti/e assistenti di farmacia AFC.

3. Amministrazione

La Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse amministra i corsi interaziendali ed è dunque responsabile della garanzia di qualità e dello sviluppo di essi. Gli obiettivi del piano di formazione sono definiti e specificati nel programma di formazione¹ e nel piano di studi. L'attuazione dei corsi interaziendali è delegata alle associazioni di farmacisti cantonali (organizzazioni professionali regionali) in conformità con le norme.

4. Organizzazioni coinvolte

Le organizzazioni coinvolte nei corsi sono:

- **la commissione di vigilanza** (commissione nazionale di pharmaSuisse)
- **le commissioni dei corsi CI** (commissioni cantonali delle associazioni dei farmacisti)
- **i centri di formazione professionale** (organizzazioni cantonali)

¹ Disponibile su www.pharmaSuisse.org

5. Commissione di vigilanza

- 5.1 I corsi sono sottoposti alla supervisione di una Commissione di vigilanza composto da 16 membri.
- 5.2 La Commissione di vigilanza è composta da un membro di ciascun comitato del corso CI (15 in totale) e da un responsabile dell'Oml.
Per la composizione della Commissione di vigilanza, sono generalmente preferibili come membri gli/le assistenti di farmacia AFC, gli/le assistenti aziendali in farmacia con attestato professionale federale APF. La maggioranza dei membri deve essere costituita da assistenti di farmacia EFZ o assistenti aziendali in farmacia con attestato professionale federale APF.
- 5.3 I membri della Commissione di vigilanza sono eletti dall'Organizzazione del mondo del lavoro (oml) per un mandato di 3 anni su proposta delle associazioni cantonali. Ai sensi del paragrafo 5.2 il responsabile dell'oml viene eletto dall'oml e assume la carica di Presidente. Per tutti gli altri aspetti, la Commissione di vigilanza si costituisce da sola. È consentita la rielezione.
- 5.4 La Commissione di vigilanza è convocata dal Presidente ogni volta che è richiesto, ma almeno una volta per anno solare. Deve essere se la maggioranza dei membri lo richiede.
- 5.5 La Commissione di vigilanza raggiunge il quorum quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Tutti i membri della Commissione di vigilanza hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 5.6 Le trattative della Commissione vengono verbalizzati.
- 5.7 L'amministrazione della Commissione di vigilanza è gestita dall'ufficio della Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse.
- 5.8 Compiti della Commissione di vigilanza:
la Commissione di vigilanza garantisce l'applicazione uniforme del presente regolamento; in particolare, svolge i seguenti compiti:
- a. rivede o elabora il programma dei corsi sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione;
 - b. emette linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi;
 - c. emette linee guida per l'allestimento delle aule dei corsi;
 - d. coordina e monitora le attività del corso ed è responsabile del controllo della qualità;
 - e. emette linee guida per i requisiti dei relatori/delle relatrici
 - f. organizza la formazione continua dei relatori/delle relatrici in base al budget dei centri di formazione

6. Commissioni dei corsi CI (commissioni cantonali delle associazioni dei farmacisti)

- 6.1 I corsi sono gestiti da una Commissione dei corsi composto da almeno 5 membri, un rappresentante dell'OmL regionale (associazione cantonale dei farmacisti), un rappresentante del centro di formazione (organizzazione, coordinamento), un rappresentante della direzione della formazione (contenuti) e 2 formatori professionali dei centri di formazione (relatori/relatrici). Questi ultimi sono nominati dall'associazione cantonale competente. Per la composizione della Commissione dei corsi, in genere sono preferibili come membri gli/le assistenti di farmacia AFC o gli/le assistenti aziendali in farmacia con attestato professionale federale APF. L'autorità cantonale e la scuola di formazione professionale sono adeguatamente rappresentate nella Commissione dei corsi. I/Le rappresentanti dell'autorità cantonale e della scuola professionale hanno una funzione consultiva.
- 6.2 I membri sono nominati dalla rispettiva associazione cantonale dei farmacisti per un periodo di tre anni. È ammessa la rielezione. Per tutti gli altri aspetti, la Commissione dei corsi si costituisce da sola.
- 6.3 La Commissione dei corsi viene convocata dal Presidente ogni volta che è richiesto, ma almeno una volta per anno solare. Deve essere convocato se la maggioranza dei membri lo richiede.
- 6.4 La Commissione dei corsi raggiunge il quorum quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 6.5 Le trattative della Commissione sono verbalizzate. La Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse ha la possibilità di prendere visione dei verbali in qualsiasi momento.
- 6.6 Compiti della Commissione dei corsi:
la Commissione dei corsi è responsabile dell'attuazione dei corsi. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- è responsabile della comunicazione degli obiettivi di prestazione stabiliti nel piano di formazione del centro di formazione;
 - è responsabile dello svolgimento dei corsi in conformità al programma o al piano di formazione prestabilito;
 - nomina i relatori / le relatrici e le sedi dei corsi di formazione;
 - fornisce l'attrezzatura alle sedi per i corsi di formazione sulla base delle linee guida della Commissione di vigilanza;
 - determina il calendario dei corsi, tenendo conto della ripartizione dei semestri in base al programma di formazione;
 - organizza l'assegnazione delle classi e dei corsi offerti agli apprendisti e alle aziende di formazione;
 - garantisce, consultandosi con le scuole professionali, che i corsi di formazione non cadano in un giorno di scuola;
 - prepara il preventivo di spesa e il rendiconto all'attenzione dell'associazione cantonale delle farmacie competente e li trasmette all'autorità cantonale ai fini delle sovvenzioni;
 - controlla i preventivi di spesa e le fatture dei corsi ed è responsabile della fatturazione uniforme all'associazione farmaceutica cantonale competente;
 - è responsabile della corretta valutazione delle competenze delle persone in formazione da parte dei relatori/relatrici ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per assistente con attestato federale di capacità (AFC);
 - presenta una relazione annuale alla Commissione di vigilanza e ai Cantoni interessati. La Commissione di vigilanza stabilisce i requisiti della relazione;

- l.   responsabile della corretta archiviazione dei moduli dei voti dei CI;
- m.   responsabile della valutazione dei CI e della trasmissione di eventuali esigenze di miglioramento alla Commissione di vigilanza.

6.7 Alle commissioni di formazione interaziendali si applica il regolamento CSFP sul finanziamento dei corsi interaziendali.

7. Centri CI

I centri di formazione CI sono organizzati dalle associazioni cantonali. Un centro CI comprende la direzione del CI, i relatori / le relatrici e il segretario.

8. Inviti

La commissione per i corsi offre agli apprendisti un posto nel corso. A tal fine, prepara inviti personali, che invia per iscritto agli apprendisti e alle aziende di formazione prima dell'inizio del corso.

9. Finanziamento dei corsi

9.1 Alle societ  di formazione verranno fatturati i costi del corso. L'obiettivo   quello di ottenere un conto bilanciato. I deficit o le eccedenze devono essere presi in considerazione per l'attuazione del corso di formazione nell'anno scolastico/calendario successivo.

9.2 I contributi cantonali vengono richiesti dall'associazione cantonale delle farmacie tramite l'autorit  cantonale.

10. Durata, tempi e contenuti

10.1 I corsi interaziendali hanno una durata:

- nel secondo semestre (corso 1) 4 giorni di 8 ore
- nel terzo semestre (corso 2) 4 giorni di 8 ore
- nel quinto semestre (corso 3) 7 giorni di 8 ore

10.2 I CI comprendono:

- Corso 1:
CCO a: Consulenza e servizio ai clienti
- Corso 2:
CCO a: consigliare e servire i clienti
CCO b: Dispensazione di medicinali prescritti e di articoli medici e sanitari.
- Corso 3:
CCO a: Consulenza e assistenza ai clienti
CCO c: Esecuzione di esami e interventi medici

10.3 Le autorit  competenti dei cantoni di ubicazione hanno accesso ai corsi in qualsiasi momento.

11. Ripetizione dell'anno di apprendistato

11.1 Se un anno di apprendistato viene ripetuto, anche i relativi corsi di formazione devono essere ripetuti.

11.2 Per la procedura di qualificazione PQ, le note delle nuove prestazioni acquisite sono determinanti.

12. Varie

12.1 La retribuzione prevista dal contratto di apprendistato sarà corrisposta agli /alle apprendisti/e anche durante il corso. Un giorno di corso corrisponde ad un giorno lavorativo intero.

12.2 L'azienda formatrice si fa carico dei costi sostenuti dall'allievo per la partecipazione ai corsi interaziendali (OFPr art. 21 comma 3).

13. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2024.

Liebefeld, 11 dicembre 2023

Martine Ruggli

Presidente della Società Svizzera dei Farmacisti,
pharmaSuisse,

Sébastien Marti

Vicepresidente della Società svizzera dei Farmacisti,
pharmaSuisse